

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte IV
D-2591/2007
{T 0/2}

Sentenza del 2 luglio 2007

Composizione: Giudici Vito Valenti, Robert Galliker e Daniel Schmid
Cancelliere Marco Poretti

A. _____, dichiaratasi _____ cittadina eritrea, alias **B.** _____, _____, Etiopia,
Ricorrente

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore

concernente

la decisione del 10 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _____

Ritenuto in fatto:

- A. La richiedente è giunta in Svizzera il _____ 2006 ed ha presentato una domanda d'asilo il 12 marzo 2007. Ha dichiarato, per quanto qui di rilievo (cfr. primo verbale d'audizione del 22 marzo 2007 e verbale d'audizione del 29 marzo 2007), di chiamarsi A. _____ cittadina eritrea d'etnia _____. Avrebbe vissuto ad C. _____, con i genitori, fino al 1997/1998 (calendario europeo), poi – al loro rientro forzato in Eritrea – con la D. _____ fino alla partenza per l'Europa nel mese d'ottobre 2006. A partire da giugno del 2005, sarebbe stata stuprata dal fratello della D. _____ e pure da altre due persone. A causa della sua origine eritrea non sarebbe considerata cittadina etiope e, nella sostanza, non godrebbe d'alcun diritto.
- B. Nel corso dell'audizione del 29 marzo 2007, la richiedente è stata sentita pure sull'identità fornita alla rappresentanza svizzera a E. _____ che le ha poi emesso un visto per la Svizzera. In tale occasione, la stessa si è presentata come B. _____, cittadina etiope, ed ha esibito, fra l'altro, un passaporto etiope recante dette generalità. L'autorità inferiore l'ha informata che l'identità di cui alla procedura per l'ottenimento di un visto sarebbe stata considerata quella determinante.
- C. Il 10 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
- D. L'11 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo e, in via subordinata, qualora non potesse esserle riconosciuta la qualità di rifugiata, l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Considerato in diritto:

1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia

d'asilo presentate dall'interessata. In particolare, quest'ultima avrebbe fornito date divergenti in merito agli stupri che avrebbe subito, allegando dapprima d'essere stata stuprata da due persone nel 2006/2007 per poi allegare che detta violenza avrebbe avuto luogo pochi mesi dopo quello del giugno 2005. Secondo l'autorità inferiore non sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

4. Nel ricorso, l'insorgente allega che la sua vera identità è quella presentata nella domanda d'asilo in oggetto. Il passaporto utilizzato per lasciare _____ sarebbe un falso, così come sarebbero false le generalità ivi riportate e il certificato di matrimonio esibito all'Ambasciata svizzera ad E._____. Non potrebbe presentare documenti ritenuto che, essendo nata in Etiopia, F._____ non potrebbe procurarle documenti eritrei. Il "13 ottobre 1997" sarebbe stata stuprata dal figlio della D._____, che avrebbe poi ulteriormente tentato d'abusare di lei. All'incirca nel "gennaio del 1999" sarebbe stata violentata da amici del fratello della D._____. Pure la situazione politica e sociale vigente in Etiopia s'opporrebbe al rientro in detto Paese. Anche la rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 29 marzo 2007 avrebbe proposto l'entrata nel merito della domanda d'asilo affinché fossero effettuati ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
6. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che, dagli atti di causa, non emergono ragioni di seria consistenza giusta le quali dubitare delle generalità presentate dalle ricorrente dinanzi all'Ambasciata svizzera d'E._____, le stesse essendo state corroborate dall'esibizione di un passaporto, poi utilizzato anche per legittimarsi alle autorità aeroportuali svizzere, e d'un certificato di matrimonio etiopi. Certo, l'insorgente ha declinato delle nuove generalità in procedura d'asilo. Sennonché, quest'ultima allegazione è inconsistente, esaurendosi la stessa in mera affermazione di parte non corroborata dal alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che non è seriamente credibile che essa non possa corroborare le nuove identità e cittadinanza mediante l'esibizione di documenti di viaggio o d'identità, documenti che avrebbe avuto tutto il tempo di procurarsi presso una rappresentanza eritrea all'estero, avendo inoltrato la sua domanda d'asilo solo _____ mesi dopo essere giunta in Svizzera. Peraltro, l'insorgente non ha fatto valere dei timori di persecuzioni statali in Eritrea. Inoltre, l'allegato soggiorno illegale in Etiopia non è seriamente credibile perché incompatibile con una scolarizzazione decennale, con lo svolgimento di un'attività

lavorativa pluriennale _____ e l'effettuazione di _____ viaggi all'estero. Visto quanto precede, questo Tribunale constata che non vi sono motivi per dubitare che la reale identità dell'insorgente sia quella etiope.

7. Questo Tribunale osserva pure che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato un documento di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 12 marzo 2007. Non v'è altresì ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti osservare che non si vede per quale motivo non avrebbe potuto esibire il passaporto etiope utilizzato per giungere in Svizzera. Inoltre, ritenuto che l'insorgente non ha fatto valere persecuzioni statali, avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza all'estero del suo Paese d'origine per ottenere un documento ai sensi di legge. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

8.

8.1 Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la ricorrente non è stata, fra l'altro, neppure in grado d'indicare con la sufficiente precisione se sia stata stuprata dal fratello della D. _____ (versione della procedura di prima istanza) oppure dal figlio della medesima (gravame). Infine, l'essersi presentata alle autorità svizzere con due distinte identità e cittadinanze, senza valide giustificazioni, è comportamento tale da compromettere la credibilità dell'insorgente.

8.2 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle citate allegazioni decisive (v. considerando 8.1 del presente giudizio), non v'è neppure necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della ricorrente medesima.

8.3

8.3.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed

immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

- 8.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 8.3.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che la ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari. In tale ambito, non la soccorre neppure la generica osservazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 29 marzo 2007, fermo restando che di fronte ad allegazioni contraddittorie, non giustificate da validi motivi, riguardanti l'identità e la cittadinanza non incombe di principio alle autorità d'effettuare d'ufficio delle ulteriori indagini.
- 8.3.3 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. La ricorrente è giovane, ha un certa formazione ed esperienza professionale e non le devono mancare i mezzi economici, ritenuto che dagli atti di causa risulta che ha effettuato alcuni viaggi all'estero prima di giungere in Svizzera. Peraltro, non risulta che soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), né simili problemi sono stati fatti valere nel ricorso in esame. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettammente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia.
- 8.3.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, non emerge dagli atti di causa alcun indizio giusta il quale, usando della dovuta diligenza, la ricorrente non potrebbe procurarsi i documenti necessari al rientro in Etiopia. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8.3 del presente giudizio.

12. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione:
 - alla ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
 - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _____)
 - al G. _____ (in copia)

Il Giudice:

Il Cancelliere:

Vito Valenti

Marco Poretti

Data di spedizione: